



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

EX DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese” indetta con nota del 6 settembre 2019 con protocollo n. 18035/STA e concernente l’approvazione del documento “Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale”. EEC Solar srl.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 304 del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP", trasmesso, su mandato della EEC Solar srl, dalla IAT Consulenza e progetti srl, con nota dell'8 agosto 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai n. 16474/STA del 9 agosto 2019 e n. 16715/STA del 14 agosto 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019 con protocollo n. 16990/STA con la quale sono stati chiesti alla EEC Solar srl il regime vincolistico delle aree interessate dal documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP" nonché l'elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano;

Vista la nota trasmessa dalla EEC Solar srl del 26 agosto 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 17670/STA del 2 settembre 2019, con la quale la Società comunica il regime vincolistico delle aree interessate dal documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP" nonché l'elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 settembre 2019 con protocollo n. 18035/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP";

Visto il parere sul documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP" trasmesso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Cagliari con nota del 1° ottobre 2019 con protocollo n. 19206, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 19892/STA del 1° ottobre 2019;

Visto il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna, dell'ARPA Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari sul documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP" trasmesso con nota dell'8 ottobre 2019 con protocollo n. 20750, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 20446/STA dell'8 ottobre 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 ottobre 2019 con protocollo n. 21618/STA con la quale, al fine di acquisire il "sentito" del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP";

Visti i pareri della Sezione Infrastrutture, Demanio, Servitù Militari e Poligoni del Comando Militare Esercito Sardegna sul documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP" trasmessi con note del 24 ottobre 2019

con protocollo n. 15879 e del 24 ottobre 2019 con protocollo n. 15852, acquisite rispettivamente al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 21757/STA del 24 ottobre 2019 e al n. 21762/STA del 24 ottobre 2019;

Vista la nota del Comitato Misto Paritetico del Comando Militare Esercito Sardegna del 24 ottobre 2019 con protocollo n. 15932, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 21805/STA del 24 ottobre 2019, nella quale si sostiene che il silenzio assenso non può essere applicato nei procedimenti che riguardano la difesa nazionale e che il richiesto parere sarà fornito entro il termine stabilito dall'articolo 334 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la nota della EEC Solar srl del 29 ottobre 2019, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 22029/STA del 29 ottobre 2019 nella quale si prende atto delle condizioni/prescrizioni indicate nella citata nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 ottobre 2019 con protocollo n. 21618/STA;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 ottobre 2019 con protocollo n. 22131/STA nella quale, rispondendo al Comando Militare Esercito Sardegna, si evidenzia che i pareri sul documento "Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP" trasmessi dal Comando sono pervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato nella nota del 6 settembre 2019 con protocollo n. 18035/STA con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, e che le attività oggetto del documento per il quale è stata indetta la conferenza non rientrano tra le fattispecie previste dall'articolo 334 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza di servizi è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento “Caratterizzazione ambientale di aree destinate alla realizzazione di centrali elettriche fotovoltaiche in Zona Industriale CACIP”, trasmesso, su mandato della EEC Solar srl, dalla IAT Consulenza e progetti srl, con nota dell’8 agosto 2019, a condizione che siano rispettate delle seguenti prescrizioni:
 1. il piano delle attività (comprensivo del posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dei criteri per la composizione dei campioni da destinare alle differenti analisi, della lista degli analiti da ricercare ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle metodiche da utilizzare e del cronoprogramma) deve essere concordato in apposito tavolo tecnico con l’ARPA Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi, ivi compresa l’esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei dati;
 2. i dati di caratterizzazione devono essere restituiti in forma editabile secondo un format indicato dall’ARPA Sardegna e devono comprendere:
 - a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, evidenziando gli eventuali superamenti e indicando, per quanto concerne i campioni di suolo, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
 - b) mappe con l’ubicazione dei sondaggi realizzati e l’indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d’uso prevista per l’area in esame. Devono essere consegnate anche in formato editabile, SHP, Sistema di riferimento WGS84;
 3. i sondaggi devono essere spinti sino alla frangia capillare o in assenza di falda sino ad almeno un metro di substrato impermeabile, mentre i sondaggi da allestire a piezometro devono essere intestati ad una profondità tale da garantire un campionamento rappresentativo dell’acqua di falda in ogni stagione;
 4. qualora nel corso dell’esecuzione delle indagini venisse rilevata la presenza di rifiuti, gli stessi devono essere rimossi e gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti dandone preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Cagliari;
 5. sulla base degli esiti delle indagini di caratterizzazione, in caso di superamento delle CSC, deve essere predisposta l’Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, è necessario individuare su base sito-specifica, tutti i parametri di cui alla nota dell’APAT del 21 marzo 2007 con protocollo n. 9642, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 8242/QdV/DI del 26 marzo 2007, secondo le modalità di determinazione e validazione di cui al “Documento di riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito-specifici utilizzati nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.lgs. 152/06” (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/siti-contaminati/analisi-di-rischio>). La documentazione inerente le prove sito-specifiche effettuate dovrà essere allegata alla relazione contenente l’analisi di rischio. L’eventuale Analisi di rischio deve essere trasmessa unitamente ai risultati della caratterizzazione;
 6. i risultati della caratterizzazione, unitamente all’Analisi di rischio sito-specifica, ove necessaria, devono essere trasmessi entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, così come indicato dall’articolo 242, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Direttore Generale
Maddalena Mattei Gentili